

## **PROGRAMMA NAZIONALE GIOVANI, DONNE E LAVORO**

**FSE 2021 – 2027**

**Codice CCI n. 2021IT05SFPR001**

**Decisione C(2022) 9030 del 1/12/2022**

**Metodologia e criteri di selezione delle operazioni**

Versione in bozza n. 01 del 05/04/2023

## Indice

PREMESSA .....	3
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	4
2. APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI REGOLAMENTARI E DEI PRINCIPI ORIZZONTALI .....	5
3. TIPOLOGIE DI PROCEDURE ATTUATIVE .....	8
3.1 APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE .....	9
3.2 PROCEDURE DI SELEZIONE IN DEROGA AL CODICE DEGLI APPALTI .....	10
3.3 ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA .....	13
4. CRITERI DI SELEZIONE .....	14

BOLLENA

## PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità di selezione delle operazioni che saranno utilizzate dall'Autorità di gestione (AdG) e dagli Organismi Intermedi (OO.II.) del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 (di seguito, PN GDL) per il finanziamento degli interventi a valere sullo stesso in coerenza con quanto richiesto all'Allegato XI del Reg. UE n. 2021/1060 relativo ai requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo del Programma (Requisito Chiave 2 - Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni).

Si specifica che, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa al PN GDL e l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza (di seguito, CdS) dei criteri di seguito descritti, l'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio (di seguito, AdG/OI) si potrà avvalere della possibilità di utilizzare i criteri di selezione delle operazioni adottati nella programmazione 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dal PN GDL approvato dalla Commissione Europea (nel seguito, Commissione) e nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060 (art. 63) relative all'ammissibilità delle spese. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti del PN GDL, l'AdG formalizzerà, in una nota interna, la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS.

Il presente documento potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti e revisioni a seguito dell'evolversi del quadro normativo e di esigenze o indicazioni emergenti nel corso dell'attuazione del PN GDL. Ogni sua modifica sarà oggetto di approvazione da parte del CdS.

Il documento è articolato come segue:

- nel capitolo 1 viene fornito l'inquadramento normativo;
- nel capitolo 2 vengono sviluppati i principali elementi metodologici relativi alle procedure di affidamento che l'AdG/OI utilizzeranno per l'attuazione delle azioni previste nel PN.

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;
- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU;
- Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2019) 640 final del 11 dicembre 2019 con cui è stato adottato il «Green Deal europeo»;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2021) 102 final del 4 marzo 2021 con cui è stato approvato il «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali»;
- Reg. UE n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (in seguito RDC), recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. UE n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Reg. UE n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
- Decisione della Commissione europea n. C(2022)9030 del 1 dicembre 2022 che approva il programma «PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027»;
- Legge 7 agosto del 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12)
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;
- Decreto n. 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo 117/2017”;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”.

In aggiunta alle norme e ai provvedimenti sopra riportati si applicano le vigenti disposizioni di settore.

## **2. APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI REGOLAMENTARI E DEI PRINCIPI ORIZZONTALI**

In linea con l’art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, verranno valutate le modalità previste dalla proposta per garantire il rispetto e favorire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale.

Partendo dalle disposizioni contenute all’articolo 73 del RDC recante disposizioni comuni, la proposta dei criteri di selezione del PN GDL declina quanto previsto all’Allegato XI del suddetto Regolamento che, tra i requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo del Programma, prevede la presenza di criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni.

L’articolo 73 del RDC articolato in due commi, disciplina la selezione delle operazioni da parte dell’AdG del Programma, prevedendo che:

1. *Per la selezione delle operazioni l'Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.*

*I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.*

2. *Nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione:*
  - a. *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
  - b. *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
  - c. *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
  - d. *verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*
  - e. *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;*
  - f. *verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
  - g. *garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*
  - h. *garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)*
  - i. *garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
  - j. *garantisce l'immunità dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*

Pertanto, nella selezione delle operazioni, oltre ad assicurare la piena conformità alla normativa applicabile, l'AdG garantisce il rispetto dei **principi orizzontali**, di cui all'art. 9 del R DC e agli artt. 6 e 28 del Reg. (UE) 2021/1057, in particolare:

1. la *promozione della parità fra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere*; in particolare mediante azioni volte ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione, nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione;
2. la *prevenzione di qualsiasi discriminazione* fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale; in particolare il sostegno all'accessibilità per le persone con disabilità<sup>1</sup>, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promozione del passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti, all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità;
3. la *promozione dello sviluppo sostenibile* di cui all'articolo 11 del TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - principio DNSH), perseguendo gli obiettivi dei fondi nel pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione europea. A tal proposito, come indicato nel PN (cfr. pag. 14), occorre segnalare che “Le tipologie di azioni proposte sono giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura”. Qualora si volesse ricorrere all'utilizzo della possibilità prevista dall'art.25.2 del RDC, in base al quale si finanziano i costi ammissibili del FESR, in tal caso, si potrà fare riferimento ad eventuali valutazioni o strumenti predisposti a livello centrale su azioni simili nell'ambito del PNRR<sup>2</sup>.

I principi sopra indicati devono essere tenuti in considerazione nella predisposizione degli avvisi pubblici/bandi, della documentazione relativa alle procedure di appalto/affidamento in house, alle forme di co-programmazione e co-progettazione e agli accordi tra pubbliche amministrazioni e amministrazioni aggiudicatrici, attraverso:

- l'individuazione di requisiti minimi di ammissibilità e/o;
- la definizione di specifici criteri di valutazione.

Risulta, pertanto, obbligatoria l'indicazione dei principi orizzontali tra i requisiti di ammissibilità, in termini del loro rispetto, e eventualmente anche come criteri di valutazione, come contributo alla loro promozione. La scelta della loro collocazione anche tra i criteri di valutazione avviene nell'avviso pubblico/bando o nella specifica documentazione di riferimento, sulla base delle caratteristiche degli interventi oggetto di sostegno.

Laddove, in ragione delle caratteristiche degli interventi finanziati, taluni principi risultino non applicabili e/o pertinenti, occorre darne motivazione nell'avviso pubblico/bando o nella

---

<sup>1</sup> Si veda anche, con riferimento alla Condizione Abilitante Orizzontale – Disabilità, l'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 e il relativo allegato A - Check list di verifica del rispetto dei principi in materia di disabilità

<sup>2</sup> A tale proposito si richiama la nota del MLPS del 20.06.2022 sul rispetto del DNSH nel PNRR ed i relativi allegati.

documentazione relativa alle procedure di appalto/affidamento in house, alle forme di co-programmazione e co-progettazione e agli accordi tra pubbliche amministrazioni e amministrazioni aggiudicatrici.

Come previsto nel PN relativamente alle “Condizioni abilitanti”, la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE è assicurata da un “Punto di contatto” qualificato, individuato nell’ambito del sistema di gestione e controllo del Programma e incardinato nella struttura dell’AdG, nonché tra i componenti del Cds.

Il Punto di contatto effettua le verifiche necessarie già nella fase di definizione dei criteri di selezione e ha il compito di istruire, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, eventuali reclami, e di individuare le più efficaci misure preventive e correttive da sottoporre all’AdG attraverso una specifica procedura coerente con quanto previsto dall’articolo 69, comma 7 del RDC .

### 3. TIPOLOGIE DI PROCEDURE ATTUATIVE

Le operazioni da attuare per il perseguimento degli obiettivi indicati nel PN GDL sono programmate, individuate e realizzate in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, in particolare per il FSE+, nazionale e ministeriale e distinti in base all’attribuzione della responsabilità gestionale in:

- **operazioni “a titolarità”**, realizzate direttamente dall’AdG/OI o a cura dell’unità organizzativa competente per materia, di concerto con l’AdG/OI, nel ruolo di Beneficiario;
- **operazioni “a regia”**, realizzate da altri soggetti pubblici esterni all’AdG/OI a cui questi ultimi o l’unità organizzativa competente per materia di concerto con l’AdG/OI ha demandato l’attuazione dell’operazione e pertanto operano in qualità di Beneficiario dell’operazione e sono, quindi, di norma selezionati tramite avvisi per la concessione di finanziamenti, oppure ricorrendo ad affidamenti diretti nei confronti di enti strumentali in house o ancora ad accordi tra PA ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.

A prescindere dalla tipologia di operazione considerata, l’AdG/OI o il Beneficiario sono tenuti a svolgere le attività coerentemente con quanto previsto dalla Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 e s.m.i.), assicurando il rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, nonché il rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, e D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.), nel caso di appalti, e dalla normativa di settore.

In tale contesto, l’AdG/OI potrà attuare le operazioni previste dal PN attraverso:

- i) Appalti pubblici di servizi e forniture;
- ii) Procedure di selezione ad evidenza pubblica in deroga agli appalti pubblici;

iii) Altre procedure di selezione.

All'interno di ciascuna di tali tipologie di selezione saranno successivamente individuate procedure specifiche in ragione delle caratteristiche dell'attività finanziata o della tipologia di soggetto destinatario dell'affidamento stesso. L'attuazione del PN rispetterà in tutti i casi la disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici, di concessioni di sovvenzioni e di aiuti di Stato.

L'AdG, altresì, potrà selezionare anche **operazioni avviate prima** della presentazione di una domanda di finanziamento da parte del beneficiario – o della domanda per l'assegnazione del contributo, nel caso ad esempio di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari persone fisiche –, purché tali operazioni non siano completamente attuate (o materialmente portate a termine) prima di tale data, nel rispetto dell'art. 63 comma 6 del RDC. L'articolo 20 c.1 lettera b) del RDC prevede, inoltre, come eccezione, la possibilità di finanziare anche operazioni completamente attuate in caso di circostanze eccezionali o inconsuete, qualora il Consiglio abbia riconosciuto tale circostanza e la Commissione adotti tale misura.

Inoltre, l'AdG informerà la Commissione entro un mese dalla selezione di un'**operazione di importanza strategica** e le fornirà tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

In ottemperanza al contenuto dell'articolo 73 c.3, l'Autorità di Gestione fornisce ai beneficiari un documento contenente tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o i servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

### 3.1 APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

L'attuazione di operazioni tramite appalti pubblici sarà utilizzata prevalentemente per quelle attività che prevedono l'acquisizione di beni e servizi da un operatore di mercato, in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme nazionali vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e nel rispetto delle direttive europee sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici (2014/23/UE, 2014/24/UE). I criteri di selezione per le procedure di affidamento per mezzo di appalti, fanno riferimento principalmente alle disposizioni contenute nell'articolo 108 (“Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”) in base al quale, fatte salve specifiche disposizioni relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di garantire che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, ai sensi dell'art. 73, c. 2 lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060 (art. 108, comma 4, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici

Inoltre, con riguardo all'impatto sulla società dei beni e dei servizi acquistati dal settore pubblico e al fine di promuovere, tra le altre cose, opportunità di lavoro, condizioni di lavoro dignitose, l'inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione e l'accessibilità, nonché cercare di conseguire un rispetto più ampio degli standard sociali, nei bandi potranno essere presi in considerazione, laddove attinenti, criteri finalizzati ad "appalti socialmente responsabili" coerenti con quanto stabilito dalla guida "Acquisti sociali - Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" (2021/C237/01) della Commissione. Per lo svolgimento dei servizi sociali, nel caso in cui si decida di ricorrere a procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici si potrà fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 61, 129, 127, e 57 dello stesso Codice.

Con riferimento al sostegno al principio dello sviluppo sostenibile, in relazione alle finalità e alle azioni messe a bando, potrà essere previsto un criterio di valutazione riferito al contributo alle politiche ambientali, quale l'applicazione, laddove pertinente, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), coerentemente con le politiche nazionali in materia di Green Public Procurement (GPP), così come potrà essere incentivato il ricorso agli appalti verdi anche da parte dei beneficiari privati.

Infine, allo scopo di promuovere procedure che garantiscano il rispetto delle pari opportunità, generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, si dovrà far riferimento a quanto specificatamente disposto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

### 3.2 PROCEDURE DI SELEZIONE IN DEROGA AL CODICE DEGLI APPALTI

#### *Avvisi pubblici per la concessione di contributi e sovvenzioni*

In osservanza della legge sul procedimento amministrativo (art. 12, L. 241/1990 e ss.mm.ii.), tale procedura sarà attivata per la selezione di operazioni volte alla concessione di:

- **contributi diretti alle persone** destinatarie di misure e servizi orientativi, educativi, formativi e per il lavoro, anche integrati tra loro;
- **sovvenzioni per la realizzazione di interventi di sistema** volti a qualificare e rafforzare il sistema dei soggetti che a vario titolo intervengono nei servizi per l'impiego e nelle politiche attive del lavoro volti alle persone, al fine del miglioramento dei servizi resi disponibili.

Nel caso di concessione di contributi individuali a favore di persone e imprese, si prevede prioritariamente il finanziamento di incentivi all'assunzione e sgravi contributivi volti a promuovere l'occupazione attraverso l'assegnazione di contributi alle imprese nonché borse di studio, tirocini, partecipazione al servizio civile, voucher per supportare la frequenza di percorsi formativi e di mobilità. Per l'accesso a sovvenzioni per interventi formativi o di orientamento, in sede di assegnazione o affidamento in gestione, è richiesto il possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa e dalle disposizioni amministrative di riferimento.

Gli avvisi prevedono, di norma, una procedura articolata in due fasi: la prima relativa all'istruttoria di ammissibilità con requisiti individuati dall'AdG/OI e la seconda di valutazione di tipo comparativo/competitivo delle domande, presentate e dichiarate ammissibili, in base ai criteri di selezione che saranno puntualmente indicati all'interno dell'avviso.

Con riferimento alla fase valutativa, potranno essere previsti, inoltre, dei meccanismi di premialità o di incentivo per i progetti che prevedano misure volte a garantire l'applicazione dei principi orizzontali, come, ad esempio, per le operazioni che implementano interventi specifici a favore delle persone disabili, della parità di genere e che tengono in particolare considerazione gli aspetti espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per l'assegnazione di sovvenzioni e contributi, le procedure potranno prevedere:

- **avvisi a sportello**, i quali potranno basarsi solo su requisiti di ammissibilità delle domande escludendo, eventualmente, il ricorso a ulteriori criteri di selezione delle stesse;
- **avvisi a graduatoria**, i quali indicheranno i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione delle domande per la predisposizione di graduatorie.

### ***Accordi fra pubbliche amministrazioni***

Nell'ambito delle forme di cooperazione tra enti pubblici per lo svolgimento di attività d'interesse comune, rientrano gli *Accordi fra pubbliche amministrazioni* di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), definiti come *un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione*<sup>3</sup>.

La direttiva UE 24/2014 all'articolo 12 e, in particolare, ai paragrafi 4 e 5 stabilisce che un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, e quindi non vi è necessità di espletare le ordinarie procedure di gara se sussistono tutte le seguenti condizioni:

---

<sup>3</sup> In tal senso anche ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017 e Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178

- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

L'AdG applicherà questo strumento nel rispetto delle normative richiamate, verificando la sussistenza di un effettivo interesse pubblico e la presenza di obiettivi di interesse comune e seguendo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si potrà ricorrere all'accordo tra PA nel caso di interventi di sistema e/o azioni dirette alle persone.

#### ***Affidamenti diretti a favore di soggetti "in house"***

L'AdG, in relazione a interventi specifici, potrà procedere attraverso affidamenti diretti a favore di soggetti in house, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ricorrendo ad una procedura derogatoria rispetto alla regola generale dell'evidenza pubblica.

Tale procedura può essere applicata all'affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, dopo aver verificato la necessità, nonché i vantaggi che ne derivano in termini di minori costi e maggiore efficienza ossia a seguito di una valutazione preliminare sulla congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni.

Nella motivazione del provvedimento di affidamento in house si dovrà dare conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione tra operatori privati operanti nel medesimo ambito, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il servizio economicamente più conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo AdG/Organismi Intermedi potranno ricorrere ai propri enti in house per l'attuazione delle azioni previste nell'ambito delle Priorità 1 e 2, nonché l'AdG anche nell'ambito della Priorità 4 per azioni di sistema.

#### ***Forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore***

Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche denominato Codice del Terzo Settore, agli artt. 55-57, ha stabilito per le pubbliche amministrazioni la possibilità di ricorrere a procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS). L'applicazione di tale norma è stata demandata alle disposizioni del D.M. 72/2021, contenente le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore*.

In particolare, ai sensi dell'art. 55 commi 2 e 3 "la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili" mentre "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2".

Nell'adozione di tale procedura, l'AdG/OI agirà nel rispetto delle citate linee guida, adottate con DM n. 72/2021, nelle quali sono state definite le modalità di avvio e le fasi del procedimento nel caso di attivazione di co-programmazione o co-progettazione con ETS. La procedura sarà attivata, altresì, tenendo conto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida n.17 dell'ANAC in materia di affidamenti di servizi sociali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 nonché delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si potrà far ricorso a tali procedure per l'attuazione di azioni di rafforzamento degli enti del terzo settore, per la progettazione di azioni di sistema e per interventi alle persone.

### 3.3 ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

#### ***Avvisi pubblici per l'affidamento di incarichi personali***

Qualora emergano specifiche esigenze alle quali l'AdG/OI non possa far fronte con personale in servizio, la normativa prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, selezionate tramite procedura comparativa secondo quanto stabilito all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii. ("*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"), pena l'insorgere di un profilo specifico di responsabilità amministrativa per l'organo che abbia autorizzato l'incarico.

I presupposti per il ricorso a tale modalità di selezione prevedono che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente. L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata<sup>4</sup> e devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

La procedura di selezione consisterà nella valutazione delle candidature pervenute e dei curricula, sulla base di appositi criteri indicati nei singoli avvisi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore, qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, conoscenza della normativa di settore, competenze digitali e competenze relazionali, ecc.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si potrà fa ricorso a tale procedura per l'individuazione di figure specialistiche per un supporto tecnico a favore dell'AdG o per l'affidamento di studi/indagini e ricerche

### 3.4 STRUMENTI FINANZIARI

Nell'ambito della Priorità 1 potranno essere attuate azioni attraverso strumenti finanziari. Per tali azioni saranno definiti criteri di selezione delle operazioni, ad uso del soggetto gestore del fondo (individuato dall'Autorità di Gestione), che discenderanno dalla valutazione ex-ante dello strumento finanziario stesso ex art. 58 comma 3 Regolamento (UE) n. 1060/2011. La selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari sarà effettuata in ottemperanza agli artt. 6 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 ed alle disposizioni previste in materia dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale sugli appalti pubblici.

### 3.5 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione delle operazioni sono orientati a privilegiare e/o a premiare l'efficacia degli interventi in termini di capacità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal PN GDL e di realizzare i cambiamenti attesi, così come definiti nelle procedure di selezione e in conformità con le previsioni dell'art.73 paragrafo 1 e 2 del RDC

I principali criteri di selezione sono riconducibili a

- **Criteri di ammissibilità** ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni applicabili trasversalmente a tutte le operazioni nell'ambito di ogni Priorità ed Azione del PN GDL e che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa di riferimento applicabile, finalizzati ad accertare la presenza dei requisiti essenziali per l'ammissione a cofinanziamento e riferibili a tutte le priorità previste dal PN GDL. Si tratta di

---

<sup>4</sup> Con Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata esclusa la possibilità di ricorrere a personale esterno per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate

criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione.

- **Criteri di valutazione** ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni declinati per singole Azioni di ogni Priorità e strettamente collegati alla strategia e ai contenuti del PN GDL. Si tratta di elementi di valutazione tecnica, necessari per selezionare gli interventi che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del PN GDL e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici delle priorità di riferimento.
- **Criteri di premialità** quando pertinenti, finalizzati, ad esempio, all'integrazione dell'ottica di parità di genere, delle pari opportunità e non discriminazione, ovvero a promuovere una maggiore qualificazione ed eccellenza delle operazioni, orientandole verso particolari ambiti di interesse (ad esempio, creazione di occupazione di qualità, in particolare per i giovani, lavoro di rete tra operatori del settore dell'istruzione e formazione, lavoro e sociale; innovazione sociale; complementarità e sinergie dell'iniziativa rispetto ad altri strumenti finanziati dalle politiche europee, nazionali e regionali).

Nell'ambito dei **criteri di ammissibilità** rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **conformità della proposta**, ossia il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della stessa, completezza e correttezza della documentazione richiesta e rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente indicato nella procedura di selezione;
- **requisiti del proponente**, riferiti al possesso dei requisiti giuridici soggettivi e oggettivi previsti dalla procedura di selezione, alla capacità tecnica e finanziaria, all'assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione della proposta;
- **requisiti della proposta progettuale**, ossia la piena aderenza della proposta agli ambiti di intervento del FSE+, la coerenza con le Priorità e gli Obiettivi Specifici del PN, nonché la compatibilità con le operazioni previste, e l'assenza di duplicazione di finanziamenti da fondi comunitari, nazionali e regionali;
- **rispetto dei principi orizzontali**, in base alla pertinenza dell'intervento

Per quanto riguarda i **criteri di valutazione** rientrano tra questi, di norma, i criteri ulteriormente declinati negli avvisi, funzionali all'istruttoria e alla valutazione tecnica delle candidature ammissibili e necessari a definire, ad esempio, una graduatoria di merito o un elenco di progetti finanziabili.

In generale, per le operazioni aventi ad oggetto la realizzazione di attività in concessione, potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **coerenza** della proposta progettuale rispetto all'ambito di intervento del FSE+, ai documenti di programmazione e alle tipologie di azioni sostenute dal PN;
- **completezza e adeguatezza** del progetto rispetto agli obiettivi e alle finalità perseguite;
- **qualità** della proposta progettuale;

- *soggetti coinvolti;*
- *innovazione, sostenibilità e trasferibilità della proposta progettuale;*
- *economicità (solo per le operazioni a costi reali);*
- *capacità del progetto di perseguire le priorità orizzontali.*

L'AdG presenterà al CdS entro il 30 settembre 2024 una proposta d'integrazione dei criteri che dettagli gli stessi per priorità.

Un orientamento dimensionale dei punteggi da attribuire ai criteri di valutazione sopra indicati viene riportato nella tabella seguente, con l'avvertenza che la definizione puntuale degli stessi potrà comunque variare nei singoli bandi e/o avvisi qualora sia funzionale ad assicurare una maggiore coerenza con le caratteristiche e le finalità delle operazioni da finanziare:

Criteri di valutazione	Punteggio
a) principi generali e criteri trasversali	min. X a max. Y punti
b) criteri specifici a livello di obiettivo specifico	min. X a max. Y punti
c) <b>criteri specifici a livello di Avvisi</b>	min. X a max. Y punti
d) Eventuali criteri premiali	min. X a max. Y punti

Premesso che la somma del punteggio sarà comunque pari a 100, l'attribuzione del valore del punteggio al criterio, nell'ambito degli intervalli riportati nella tabella di cui sopra, è definita nei singoli Avvisi in coerenza con le caratteristiche e le finalità degli stessi. I singoli bandi e/o avvisi potranno prevedere che non siano ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungano una soglia minima di almeno **X** punti su 100 complessivamente. Potranno parimenti essere definite soglie minime per uno o più dei criteri di valutazione. I criteri premiali non contribuiscono al raggiungimento dell'eventuale soglia minima prescritta dall'Avviso.

Per gli avvisi aventi ad oggetto l'assegnazione di contributi alle imprese, i criteri di selezione potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *tipologia di impresa;*
- *settore produttivo;*
- *area territoriale;*
- *caratteristiche dei destinatari;*
- *caratteristiche del progetto presentato;*
- *criteri di premialità* in funzione di ambiti strategici del PN e priorità orizzontali.

Per quanto riguarda i **criteri di premialità** si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- con riferimento agli ambiti di interesse strategico perseguiti dal PN GDL
  - *settori produttivi;*
  - *contesti territoriali;*

- *modalità formative;*
- *tipologia dei destinatari (nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme comunitarie e nazionali);*
- con riferimento ai principi orizzontali stabiliti dall'art. 9 del RDC e dagli artt. 6 e 28 del Reg. FSE+
  - *proposte/azioni specifiche o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità, la non discriminazione, la promozione delle pari opportunità e della parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;*
  - *il contributo alle politiche ambientali, allo sviluppo sostenibile e al contrasto al cambiamento climatico (ove rilevante);*
  - *il livello di partecipazione allo sviluppo delle competenze digitali dei destinatari;*
  - *il livello di partecipazione allo sviluppo delle competenze dei destinatari, impiegati nei settori maggiormente interessati dalla transizione verde;*
  - *il grado di complementarità, sinergia e integrazione con altri Fondi strutturali, altri strumenti finanziari dell'Unione, e altri fondi nazionali;*
  - *il perseguimento dello sviluppo delle competenze digitali nelle imprese e delle tecnologie avanzate;*
  - *il contributo al reale incremento occupazionale su specifiche filiere produttive;*
  - *il possesso di certificazioni di promozione dei principi stessi.*